

NUOVO STATUTO

Art. 1 Costituzione: Con sede in Anzio (RM), Via dei Tulipani n. 8 - angolo Via del Biancospino - è costituito il "Consorzio Lido dei Pini di Anzio", senza scopo di lucro, operante nel territorio consortile del Comune di Anzio denominato Lido dei Pini, già vocabolo catastale "Gallinara", disciplinato dalle condizioni di vendita dei lotti depositato con atto a rogito Notaio Marrocchi di Roma in data 25 gennaio 1951 rep.n. 22693 e dall'atto istitutivo del Consorzio stesso di cui all'atto a rogito Notaio Nicola D'Aprile di Roma del 25 febbraio 1952 rep.n. 69987 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Scopi e durata: Il Consorzio ha lo scopo di provvedere:

a) alla costruzione e manutenzione delle opere di urbanizzazione del territorio consortile relative a: strade, illuminazione, acquedotti, fognature, gasdotti, impianti per il risparmio energetico e di miglioramento e/o recupero dell'ambiente e comunque all'effettuazione di tutte quelle che interessano l'area territoriale di competenza non eseguite da pubbliche Istituzioni o Società concessionarie;

b) alla esecuzione e manutenzione di qualunque opera destinata al completamento, alla sistemazione e valorizzazione dell'area concessa dal Demanio al Consorzio, e/o acquisita dal Consorzio, per fini turistici e balneari, come anche delle aree verdi naturali affidate dal Comune di Anzio o da altre Pubbliche Istituzioni al Consorzio o ad entità partecipata o aderita dal Consorzio stesso - quale ad esempio non limitativo, la Pineta di Lido dei Pini - Anzio (anche detta della Gallinara) - idealmente e funzionalmente legate al Consorzio ed agli scopi del Consorzio;

c) alla gestione e/o concessione in gestione di strutture socio-culturali, sportive, turistiche, ricreative, balneari e relativi impianti e pertinenze anche commerciali;

d) alla predisposizione ed attuazione di tutte le iniziative necessarie per il godimento di quanto sopra indicato a beneficio dei Consorziati, dei loro familiari ed ospiti, nonché opportune per elevare, per quanto possibile, il grado di sicurezza nel territorio;

e) quant'altro venga ritenuto utile di fare dai consorziati per raggiungere una sempre più razionale sistemazione e valorizzazione del territorio consortile ai fini sociali, turistici, balneari e naturalistici.

Nell'ambito degli scopi il Consorzio si propone: lo studio, il

coordinamento e la Direzione di tutti gli strumenti urbanistici idonei ad assicurare, sia in generale che con riferimento alle singole proprietà, la migliore utilizzazione degli immobili appartenenti alle famiglie dei consorziati; lo studio e la esecuzione di opere, impianti e servizi di interesse generale, svolgendo per il perseguimento di tale scopo, ogni necessaria ed opportuna attività amministrativa e gestionale; la manutenzione e la gestione di ogni opera ed installazione di impianti e servizi di interesse generale o comune; la partecipazione a tutti i servizi ed iniziative aventi il medesimo scopo o suscettibile di favorirne lo sviluppo.

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato fino all'esaurimento dei suoi scopi e salvo lo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Consorziati.

Art. 3 Confini e superficie: Il territorio consortile ha la superficie di 59 ettari c.ca e confina con la strada Litoranea Ostia-Anzio, il Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", Via Bellini, località Cavallo Morto, Fosso della Gallinara divisorio con i terreni già di proprietà Borghese.

Art. 4 Consorziati: Diritti e doveri

Fanno obbligatoriamente e di diritto parte del Consorzio tutti i proprietari di beni immobili (lotto di terreno e/o costruzione di qualsivoglia tipologia) siti nell'ambito del comprensorio meglio descritto dalla planimetria allegata sub a) nonché i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. I Consorziati sono obbligati all'atto del trasferimento delle proprietà a dare formale comunicazione al Consorzio entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento come meglio specificato al successivo art. 24. In particolare i Consorziati si obbligano nei confronti del Consorzio, per effetto del presente Statuto, ad inserire negli atti di trasferimento inter vivos dei propri immobili la seguente clausola: "l'immobile in contratto è sottoposto alla normativa contenuta nello Statuto del Consorzio Lido dei Pini di Anzio, che l'acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, per se e per i suoi aventi causa, come facente parte del presente contratto".

Nel caso in cui i Consorziati si costituiscano volontariamente od obbligatoriamente in condominio possono richiedere al condominio e per esso al suo rappresentante legale pro-tempore di essere rappresentati davanti al Consorzio. In questo caso l'Amministratore del condominio dovrà presentare al Consorzio documentazione in tal senso corredata dai verbali assembleari

in cui si manifesta esplicitamente la unanime volontà dei condòmini di essere rappresentati davanti al Consorzio tramite il condominio. In tal caso le quote consortili saranno attribuite al condominio e la rappresentanza nelle assemblee consortili sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore del condominio stesso.

I Consorziati sono tenuti a corrispondere:

a) un contributo annuale ordinario;

b) eventuali contributi straordinari disposti con delibera dell'Assemblea dei consorziati per far fronte alle spese per opere e/o servizi che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre (strade, gasdotti, impianti balneari e relative pertinenze, impianti sportivi e/o ricreativi ed altre opere e/o servizi, territoriali e/o urbani e/o di interesse consorziatile e/o naturale, migliorativi ed incrementativi e/o di maggiore sicurezza della collettività e del territorio);

c) il rimborso degli oneri postali e forfettari di segreteria - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione - per solleciti e/o diffide in relazione al mancato pagamento di contributi scaduti ovvero per comunicazioni formali di qualsiasi genere causate dal singolo consorziato. Tranne che per i casi di morosità sono esentati dai rimborsi coloro che avendo fornito il proprio indirizzo e-mail potranno essere raggiungibili attraverso comunicazione con modalità telematica. Non sono soggetti a recupero gli oneri consortili relativi alle assemblee.

Gli obblighi di cui alle lettere precedenti si estendono a chi per qualsiasi motivo subentra interamente o parzialmente nelle proprietà immobiliari comprese nel territorio del Consorzio.

Chiunque subentri nella proprietà degli immobili risponde della eventuale posizione debitoria lasciata dal cedente.

I consorziati non in regola da centocinquanta giorni con il pagamento dei contributi potranno essere presenti in Assemblea solo quali uditori, non potranno essere destinatari e portatori di deleghe, non potranno prendere la parola e né esercitare il diritto di voto; non potranno ricoprire incarichi nelle stesse né partecipare alle elezioni per cariche consortili. A tale riguardo, la eventuale regolarizzazione di pregresse posizioni debitorie nei confronti del Consorzio dovrà risultare essere stata effettuata almeno centocinquanta giorni prima della data di ciascuna Assemblea.

Per poter prenotare ed anche solo accedere ai servizi, in particolare - ma non solo - di quelli dello Stabilimento balneare del Consorzio, i richiedenti dovranno essere in

regola con i pagamenti dovuti al Consorzio.

Coloro che risultassero in arretrato di sei mesi nel pagamento di quanto dovuto al Consorzio non potranno ottenere servizi da parte del Consorzio stesso e della sua Segreteria, se non a discrezione del Presidente.

Art. 5 Proprietari confinanti con il territorio del consorzio:

L'Assemblea dei partecipanti al Consorzio avrà la facoltà di ammettere ad usufruire dei servizi e delle utilità consortili proprietari di altri immobili siti fuori del comprensorio meglio descritto nella planimetria allegata sub a), fissandone, se del caso, le condizioni.

Art. 6 Patrimonio: L'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva (strade, piazze, etc.) e di quanto realizzato nelle aree in concessione e/o acquisizione costituisce il patrimonio del Consorzio e così pure gli impianti di utilità pubblica (illuminazione, fognature, fontane, etc. - ad eccezione di quelli ceduti o acquisiti dalla Pubblica Amministrazione), gli immobili consorziali e tutte quelle attrezzature indispensabili per il potenziamento ed il maggior sviluppo della zona.

Art. 7 Organi del Consorzio: Sono Organi del Consorzio: l'Assemblea dei consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci - di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 8 Assemblea dei consorziati: L'Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili compresi nel territorio del Consorzio ed è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si aduna normalmente una volta all'anno non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e può adunarsi in altre epoche su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Questo è tenuto, peraltro, a convocare l'Assemblea Ordinaria su richiesta di almeno un quinto dei consorziati iscritti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta debbono proporsi modifiche allo Statuto del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consorziati iscritti.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea: Le Assemblee dei consorziati sono convocate mediante avviso da affiggere nell'Albo della Sede consortile in Lido dei Pini nonché nei luoghi di più comune frequentazione posti all'interno del Consorzio o immediatamente a ridosso dell'area, identificati dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, mediante

trasmissione di lettera - anche non raccomandata - recante il punzone del Consorzio (o altro elemento che consenta di identificarne l'autenticità all'origine) agli indirizzi postali risultanti nel libro dei consorziati, seguita da pubblicazione della convocazione nel sito del Consorzio, invio di posta elettronica a tutti coloro che hanno comunicato il relativo indirizzo e-mail o altro recapito elettronico nonché - a decisione del Consiglio di Amministrazione - inserimento di copia della convocazione nelle cassette postali, quando esistenti, degli immobili del Consorzio Lido dei Pini di Anzio.

Ciò almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da discutere, il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. La documentazione relativa dovrà essere contestualmente depositata a disposizione dei consorziati presso la casa consortile e, a richiesta, inoltrata ai richiedenti mediante sistemi elettronici o altra modalità tecnologica, comunque non cartacea.

Nell'ottica di favorire la maggiore divulgazione possibile, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere modalità integrative ovvero, anche sulla base dell'evoluzione tecnologica, che la convocazione avvenga con modalità alternative.

Partecipano all'Assemblea i consorziati regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti degli oneri consortili, i quali possono farsi rappresentare in Assemblea da consorziati e non consorziati mediante delega da apporre sulla copia della lettera di convocazione recante il punzone del Consorzio o altro elemento che consenta di identificarne l'autenticità all'origine; qualora la delega non venga apposta su tale copia della convocazione, dovrà essere stesa su carta semplice e la firma autenticata nei modi di legge. Duplicato della lettera recante il punzone del Consorzio (o altro elemento identificativo) potrà essere rilasciata esclusivamente al Consorzio interessato dalla Segreteria a fronte di dichiarazione ed identificazione dell'interessato.

Ciascun partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di cinque Consorziati.

Art. 10: L'Assemblea è presieduta da un consorzio, nominato dall'Assemblea, che ne dirige la discussione, assistito generalmente dal Segretario del Consorzio, oppure da altra persona designata dal Presidente di Assemblea. Per le

votazione il Presidente può designare almeno due scrutatori. Il verbale delle adunanze deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e, quando nominati, dagli scrutatori. Possono essere nominati e designati consorziati che risultino in regola con il pagamento degli oneri consortili da almeno 150 (centocinquanta) giorni precedenti quelli dell'Assemblea.

Art. 11: E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei consorziati:

- a) - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) - eleggere il Collegio dei Sindaci;
- c) - approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio;
- d) - deliberare la misura del contributo ordinario annuale carico dei consorziati e quello di eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) - approvare l'onere di spesa dei progetti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione ed il criterio di ripartizione tra i consorziati e stabilire, quando ricorre la necessità, la rateizzazione della spesa.

Art. 12: L'Assemblea Ordinaria dei consorziati è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino, tradotti in voti, almeno i cinque decimi della totalità dei voti di tutti i consorziati più un voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria dei consorziati è validamente costituita in prima o seconda convocazione con l'intervento dei cinque decimi dei voti di tutti i consorziati più un voto.

Art. 13: Le deliberazioni dei consorziati impegnano ad ogni effetto tutti i Consorziati compresi gli assenti, i dissenzienti e quelli non in regola, per qualunque motivo, con il pagamento dei contributi.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se riportano tanti voti favorevoli quanti ne occorrono per raggiungere almeno i tre decimi di tutti i voti spettanti ai Consorziati più un voto.

Quella relativa allo scioglimento del Consorzio deve essere presa con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) della somma

dei voti spettanti a tutti i Consorziati.

Art. 14: Ogni Consorziato presente o validamente rappresentato alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei consorziati, purchè in regola con il pagamento dei contributi, dispone di un voto per ogni unità immobiliare da esso posseduta (terreno, villa, appartamento, negozio, etc., così come catastalmente individuata) e di un altro voto ogni 100 mq. di superficie posseduta o frazione superiore a 50 mq., compresi i fabbricati.

Le decisioni concernenti le sole modalità di svolgimento delle Assemblee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la nomina del Presidente dell'Assemblea e degli scrutatori, la lettura di documenti ed altre singole modalità tecniche di svolgimento) da adottare nel corso delle medesime potranno eccezionalmente essere adottate per alzata di mano conteggiandosi il solo numero dei presenti pro capite, indipendentemente dal numero dei voti spettanti a ciascun partecipante all'Assemblea.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove consiglieri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Dura in carica tre esercizi.

Le adunanze sono indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente - direttamente o tramite la Segreteria - a mezzo e-mail, lettera, fax, telegramma o altro mezzo che permetta la certezza della comunicazione, da spedire almeno cinque giorni di calendario prima delle adunanze, ridotti a due giorni nei casi urgenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Alle adunanze i Consiglieri non possono farsi rappresentare.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e ciascuno di questi dispone di un voto.

Delle adunanze viene redatto verbale per gli atti del Consiglio. La pubblicità nei confronti dei Consorziati e dei terzi si ha attraverso la pubblicazione nel sito web e mediante affissione nei locali della sede consortile di estratto delle decisioni assunte.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a cinque sedute consecutive decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere

adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede consortile l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dal Consorzio.

Art. 16 - E' di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) - nominare nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente attribuendo al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente, il potere di fissare limiti di impegno e spesa il cui utilizzo il Consiglio stesso dovrà esaminare e ratificare periodicamente, coadiuvato dal Segretario Coordinatore e da Consigliere di Amministrazione da lui individuato, e condiviso dal Consiglio, per il supporto in ambito contabile ed organizzativo;
- b) - nominare il Segretario Coordinatore del Consorzio, anche non Consorziato, che svolge anche le funzioni di cassiere e di Segretario del Consiglio di Amministrazione, stabilendone i compiti e la remunerazione;
- c) - convocare, quando occorra, ed in ogni caso annualmente in conformità all'Art.8, l'Assemblea dei consorziati;
- d) - far redigere e approvare i Bilanci Preventivo e Consuntivo e presentarli al Collegio dei Sindaci un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea;
- e) - approvare preventivamente il progetto delle opere da eseguire e dei servizi da rendere, sottoponendo all'Assemblea Ordinaria dei consorziati quelli per i quali sia necessaria una contribuzione straordinaria dei Consorziati;
- f) - deliberare sui collaudi delle opere eseguite;
- g) - curare che siano eseguite tutte le nuove opere e costruzioni e che siano conservate con opportuna manutenzione quelle già esistenti;
- h) - disporre quanto necessario per l'esercizio e il funzionamento degli impianti ed attività consortili;
- i) - procedere agli accantonamenti in Bilancio necessari per

l'ammortamento delle opere di carattere comune;

l) - provvedere alla nomina ed al licenziamento del Personale dipendente stabilendo per ogni caso il trattamento economico da usarsi a norma di legge;

m) - deliberare sull' eventuale servizio di Esattoria e Tesoreria;

n) - approvare i ruoli di contribuzione;

o) - pronunciarsi sui reclami dei Consorziati;

p) - autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione;

q) - adottare provvedimenti di urgenza per spese indifferibili in evento di danno, riferendone alla prima Assemblea per gli incombenti del caso;

r) - curare annualmente almeno 60 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio che sia redatta dal Segretario Coordinatore del Consorzio la lista aggiornata di tutti i Consorziati precisando la posizione contributiva dei singoli ed i diritti di voto ad essi spettanti se in regola con il pagamento dei contributi, giusta la previsione di cui all'art. 4. La lista è posta a disposizione dei consorziati nella sede del Consorzio affinché possano prenderne conoscenza e proporre eventuali reclami al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi al deposito;

s) - decidere entro trenta giorni dalla proposizione in merito ai reclami contro l'iscrizione ed i relativi diritti di voto attribuiti.

Art. 17 Presidente: Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, ha i più ampi poteri di firma, è delegato alla rappresentanza in giudizio in nome e per conto del Consorzio ed ha rapporti con le Pubbliche Autorità e con tutti coloro che hanno rapporti con il Consorzio stesso.

Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce la convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni delle singole Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e contratti relativi all'amministrazione del Consorzio. Vigila le esatte assegnazioni delle entrate e delle uscite, lo scrupoloso andamento della Amministrazione ed in particolar modo della contabilità, e sovrintende all'andamento degli uffici e dei lavori.

Il Presidente, per le incombenze tecniche del Consorzio potrà essere coadiuvato da persona competente anche estranea al Consorzio.

Firma i ruoli di contribuzione e quanto altro sia autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Promuove l'eventuale concessione di opere e di fondi e richiede la liquidazione di contributi comunitari, statali, regionali, comunali e/o privati. Denuncia le contravvenzioni e fa ripristinare quelle opere eventualmente danneggiate, provvedendo, poi, perché sia rimborsato il Consorzio delle spese incontrate. In caso di urgenza può ordinare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima seduta utile. Sottopone periodicamente a ratifica del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti adottati nell'ambito dei poteri di impegno e spesa attribuitigli dal Consiglio stesso. Il Presidente, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, dovrà essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione.

Il Presidente assente per giustificato motivo è sostituito dal Vice Presidente che ne assume le attribuzioni e le responsabilità.

Art. 18 Segretario Coordinatore: Il Segretario Coordinatore ha i seguenti compiti

- a) - fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio e in quelle dell'Assemblea dei consorziati, salvo che questa sia tenuta con l'intervento di un Notaio;
- b) - coadiuvare il Presidente e il Vice Presidente in tutte le mansioni, predisponendo per la firma - secondo le indicazioni del Consiglio - i mandati e i titoli di pagamento;
- c) - curare la cassa e dare esecuzione, anche con modalità elettronica, ai pagamenti formalmente disposti dal Presidente per scritto o testo elettronico, predisponendo quanto necessario alla successiva ratifica dei pagamenti stessi da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) - curare i conti Preventivi e Consuntivi dell'esercizio con la relativa documentazione analitica che sottoporrà, firmandoli, alla approvazione del Presidente;
- e) - gestire e coordinare - secondo le indicazioni definite col Consiglio di Amministrazione e per esso col suo Presidente - tutte le attività del Consorzio, in particolare quelle connesse alla Segreteria consortile ed al Personale;
- f) - essere depositario dei registri e documenti consortili della cui tenuta è responsabile;
- g) - curare la compilazione annuale delle liste dei Consorziati con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;
- h) - occuparsi della corrispondenza, da sottoporre alla firma del Presidente, della compilazione delle scritture contabili

ed amministrative, nonché della redazione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Presidente per il seguito di competenza.

Art. 19 Collegio dei Sindaci: Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi ed è investito dei poteri e delle funzioni previste dalla Legge in materia societaria. L'Assemblea stabilisce un compenso forfettario per il Collegio Sindacale.

Art. 20 Esercizio Finanziario: L'Esercizio Finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro i 120 giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati il Bilancio di Previsione e quello Consuntivo.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione di un massimo di 60 giorni per ragioni fondate ed aventi riscontro con la necessità del Consorzio e/o l'interesse di tutti Consorziati.

Art. 21 Contributi: I contributi ordinari di cui all'Art. 4 lett. a) del presente Statuto sono destinati a fronteggiare le spese di ordinaria amministrazione; gli eventuali contributi straordinari (lett. b) sono destinati alle spese per le quali, di volta in volta, sono stati deliberati.

Il Contributo annuale ordinario di cui all'Art. 4 lett. a) deve essere annualmente quantificato attraverso la fissazione di un importo annuo per ogni unità immobiliare posseduta (terreno, appartamento, villa, negozio, etc.) e di un importo annuo per ogni 100 mq di superficie posseduta o frazione superiore a 50 mq.

Per quelli eventuali di cui alla lett. b) dello stesso art. 4 potranno essere proposti e/o disposti criteri diversi di contribuzione dall'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvarli.

L'Assemblea potrà deliberare eventuali esenzioni totali o parziali su motivata proposta da parte del Consiglio di Amministrazione. I contributi ordinari devono essere versati entro il primo mese dell'esercizio (gennaio) e i contributi straordinari entro un mese dalla data stabilita dall'Assemblea dei consorziati.

Decorsi i termini di cui sopra verrà applicato un interesse di mora annuo pari al saggio legale aumentato di tre punti, oltre spese gestionali.

Qualora in futuro, per ogni unità immobiliare come sopra indicata presente nel Consorzio, fossero messi a pubblica

disposizione dati catastali (o similari) correlati a cubatura, superficie, ecc. l'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire che i contributi annuali ordinari siano fissati con criteri diversi rispetto a quelli di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 22 Esazione Coattiva: E' demandata al Consiglio di Amministrazione la scelta delle procedure per recuperare le somme dovute dai consorziati morosi, nei confronti dei quali il Consiglio stesso potrà procedere con tutti gli strumenti giudiziari atti al recupero dei crediti.

Art. 23 Cambiamento proprietà: I Consorziati che vendono a terzi le loro proprietà e i successori mortis causa a qualunque titolo hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio la vendita o l'intervenuta successione entro 60 giorni dalla data del trasferimento mediante notifica a mezzo raccomandata a.r. di copia dell'atto di compravendita o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla successione. L'acquirente o il successore, convocato dalla Segreteria del Consorzio, dovrà sottoscrivere il modulo di iscrizione, fornire i propri dati anagrafici e fiscali, indirizzi (postali, e-mail e simili), numeri telefonici, ecc. e ricevere copia dello Statuto. In caso di mancata comunicazione acquirente e venditore sono comunque solidalmente responsabili verso il Consorzio per tutte le obbligazioni derivanti dalle singole proprietà.

Art. 24 Varie: Tutti Consorziati i cui fondi dovessero essere attraversati da acquedotti o assoggettati a servitù interessanti la collettività, sopporteranno le relative servitù, previo equo indennizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione o a mezzo lodo arbitrale in caso di disaccordo e con diritto al ripristino dello stato preesistente.

I Consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio.

Art. 25 - Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del Patrimonio consortile e i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul medesimo o sulle opere eseguite o in esecuzione.

Art. 26 - Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco del Comune di Anzio.

Art. 27 - Entro un mese dalla conoscenza i consorziati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione contro le deliberazioni del detto organo qualora le ravvisino pregiudizievoli agli interessi generali del Consorzio od a quelli particolari di ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esame delle istanze, delibera in merito, oppure sottopone la questione all'Assemblea dei Consorziati sempreché il singolo Consorziato non abbia fatto ricorso alla procedura arbitrale di cui in seguito.

Art. 28 Cariche consortili e retribuzione: I Consorziati eletti chiamati a ricoprire cariche consortili, pena la decadenza e la immediata sostituzione con il primo dei non eletti, dovranno costantemente essere in regola con i contributi dovuti al Consorzio così come risultante negli elenchi della Segreteria.

Potranno essere chiamati a ricoprire le cariche consortili sia i consorziati che i loro familiari delegati - definiti tali i coniugi o persone anagraficamente conviventi e i parenti in linea diretta - familiari tutti eleggibili ed eletti solo in caso di regolarità per i contributi dovuti al Consorzio dal Consorziato delegante.

Tutte le cariche consortili sono gratuite, ad esclusione del Segretario Coordinatore e dei Sindaci che possono essere anche non Consorziati.

Caso per caso è consentito il rimborso delle spese sostenute, sotto la responsabilità del Presidente.

Al Presidente può essere attribuito dall'Assemblea un rimborso annuale forfettario.

L'Assemblea può inoltre stabilire riconoscimenti economici ai membri del Consiglio di Amministrazione a fronte di decisioni e/o orientamenti giudiziari e/o giurisprudenziali e/o pubbliche disposizioni.

I consorziati eletti Sindaci potranno rinunciare al compenso.

Art. 29 Responsabilità per danni provocati da terzi: Il Consorzio non risponde verso i Consorziati e/o i non Consorziati per eventuali danni provocati da terzi o per l'uso improprio, da parte dei medesimi e dei terzi, delle strade, degli impianti, strutture e attrezzature consortili.

Art. 30 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i consorziati in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quelle promosse

da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè suscettibili di arbitrato, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà inappellabile.

Norma transitoria

L'esercizio finanziario 2014-2015 avrà termine con il 31.12.2015 e il Consiglio di Amministrazione apporterà al preventivo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 un adeguamento proporzionale, emettendo: a luglio 2015 MAV d'incasso semestrale per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015 per un 50% dell'entità dei contributi ordinari che l'Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare; a dicembre 2015 MAV d'incasso per l'annualità 2016 di tali contributi ordinari deliberati.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 26.10.2013 resta in carica fino alla approvazione del Bilancio consuntivo 2015, procedendo alla convocazione dell'Assemblea entro il 29 aprile 2016.